



AVV. GIORGIA ROMITELLI
AVV. BRUNO GIOVANNI GIUFFRÈ
AVV. ROBERTA MOFFA
Via della Posta, 7 - 20123 MILANO
Tel. 02 806181 - Fax 02 80618201

Roma-Milano, 17 ottobre 2023

Spettabili

Ministero della Salute

Viale Giorgio Ribotta n. 5
00144 Roma

Regione Toscana

Piazza Duomo n. 10
50122 Firenze

Regione Abruzzo

Via Leonardo Da Vinci n. 6
“Palazzo Silone”
67100 L’Aquila

Regione Basilicata

Via Vincenzo Verrastro n. 4;
85100 Potenza

Regione Calabria

Cittadella Regionale
88100 Catanzaro

Regione Campania

Via Santa Lucia n. 81
80132 Napoli

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Piazza Unità D’Italia, 1
34121 Trieste

Regione Emilia-Romagna

Via Aldo Moro n. 52

40127 Bologna

Regione Lazio

Via Cristoforo Colombo n. 212;

00147 Roma

Regione Liguria

Via Fieschi n. 15

16121 Genova

Regione Lombardia

Piazza Città di Lombardia n. 1;

20124 Milano

Regione Marche

Via Gentile Da Fabriano n. 9

60125 Ancona

Regione Molise

Via Genova n. 11

86100 Campobasso

Provincia Autonoma di Bolzano

Piazza Silvius Magnago n. 1

39100 Bolzano

Provincia Autonoma di Trento

Piazza Dante n. 15

38122 Trento

Regione Puglia

Lungomare Nazario Sauro n. 33

70121 Bari

Regione Autonoma della Sardegna

Viale Trento n. 69
09123 Cagliari
Regione Siciliana
Palazzo D' Orleans
Piazza Indipendenza n. 21
90129 Palermo

Regione Piemonte
Piazza Casello n. 165
10122 Torino

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Via Gazzoletti n. 2
38122 Trento

Regione Umbria
Corso Vannucci n. 96
06100 Perugia

Regione Autonoma Valle D'Aosta
Piazza A. Deffeyes n. 1
11100 Aosta

Regione Veneto
Dorsoduro, 3901
30123 Venezia

e p.c. **Avvocatura Generale dello Stato**
Via dei Portoghesi n. 12
00186 Roma

Via PEC agli indirizzi indicati
nella relata di notifica
allegata alla presente istanza.

**Oggetto: Immucor Italia S.p.A. c. Ministero della Salute e altri (Tar Lazio, Sez. III
Quater - Ricorso n. 14212/2022) - Ordinanza n. 3201/2023 del 13 giugno 2023 –
Seconda integrazione dell'istanza di notifica per pubblici proclami mediante**

pubblicazione sui siti web del Ministero della Salute e delle Regioni evocate in giudizio.

Spettabili Amministrazioni,

con l'ordinanza in oggetto, la Sezione III *Quater* del Tar Lazio, Sede di Roma, ha disposto l'integrazione del contraddittorio in relazione al giudizio iscritto al R.G. n. 14212/2022, incardinato dalla Società nostra assistita, per ottenere l'annullamento degli atti assunti dal Ministero della Salute, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in tema di *payback* dei dispositivi medici in attuazione del D.L. n. 78/2015, nonché dei provvedimenti con i quali sono stati determinati gli oneri asseritamente dovuti dalla predetta Società a titolo di ripiano della spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

Con la suddetta ordinanza, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami del ricorso introduttivo mediante pubblicazione, sui siti *web* di Codeste Spettabili Amministrazioni, di un avviso contenente le informazioni indicate nella medesima ordinanza, precisandosi che l'autorizzazione di cui alla stessa ordinanza *“in via eccezionale, attesa la peculiare situazione inerente il contenzioso in questione, che consta, allo stato, di oltre 1.800 ricorsi, deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*.

In particolare, l'avviso deve recare le seguenti informazioni:

- l'**Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso**: Tar Lazio, sede di Roma, Sezione III quater, R.G. n. 14212/2022;
- il **nome di parte ricorrente**: Immucor Italia S.p.A., con sede legale in (CAP 20142) Milano, Via Ettore Bugatti n. 12;
- l'**indicazione delle Amministrazioni intimat**e:., Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio - Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Emilia-Romagna, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Regione Puglia, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Piemonte, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Regione Toscana, Azienda Sanitaria Locale di Lecce e Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

- **il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti, nonché di eventuali nuovi ricorsi per motivi aggiunti e di eventuali nuove ulteriori istanze di sospensione cautelare:** vds. Allegati 2 e ss. alla presente comunicazione;

- **l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;**

- **l'indicazione del numero dell'ordinanza in oggetto con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami:** Ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Quater*, n. 3201/2023 del 13 giugno 2023.

Unitamente a tali informazioni, Codeste Spettabili Amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali il testo integrale:

- 1) del diciannovesimo ricorso per motivi aggiunti notificato il 14 settembre 2023 (Allegato 2);
- 2) del ventesimo ricorso per motivi aggiunti notificato il 29 settembre 2023 (Allegato 3);
- 3) dell'ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Quater*, n. 3201/2023 (Allegato 1);

in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della richiamata ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Quater*, n. 3201/2023 (di cui dovranno essere riportati gli estremi).

Si rappresenta altresì che, in ottemperanza all'ordinanza in oggetto, Codeste Spettabili Amministrazioni:

- non dovranno rimuovere dal proprio sito *web*, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, la documentazione ivi inserita;

- dovranno rilasciare alla Società ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito *web*, reperibile in un'apposita sezione denominata "atti di notifica";

- dovranno, infine, curare che sull'*home page* del relativo sito *web* venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza in oggetto, con l'integrazione dell'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della medesima ordinanza (Ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III *quater*, n. 3201/2023 – Allegato 1).

Pertanto, a integrazione delle precedenti istanze di notifica per pubblici proclami, si invitano Codeste Spettabili Amministrazioni a voler dare esecuzione all'ordinanza in

oggetto nei termini ivi indicati e secondo le modalità sopra esposte, con l'avvertimento che, in caso di ritardo, il contraddittorio dovrà intendersi integrato dalla data di ricezione della stessa comunicazione.

Si resta in attesa di cortese riscontro alla presente istanza tramite rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione, in base a quanto ordinato dal Tar Lazio. Una volta ricevuto l'attestato, sarà cura della Società ricorrente versare a Codeste Spettabili Amministrazioni l'importo eventualmente dovuto per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti web, in ossequio a quanto indicato nell'ordinanza in oggetto, previa trasmissione di idonei giustificativi di spesa.

Distinti saluti.

Avv. Giorgia Romitelli

Avv. Bruno Giovanni Giuffrè

Avv. Roberta Moffa

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza del Tar Lazio, Sede di Roma, Sez. III *Quater*, n. 3201/2023;
- 2) Diciannovesimo ricorso per motivi aggiunti;
- 3) Ventesimo ricorso per motivi aggiunti.